

## **Articolo 1**

### *Compiti*

- I. Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti amministrativi di propria competenza, il Consiglio Comunale si avvale dell'opera preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di Commissioni Consiliari comunali permanenti e straordinarie.
- II. Le Commissioni, aventi anche compiti di controllo sulla esecuzione delle decisioni, concorrono, nei modi stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, anche mediante proposte programmatiche.
- III. Le Commissioni, secondo le rispettive competenze, collaborano con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo.

## **Articolo 2**

### *Competenze delle Commissioni permanenti*

- I. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti per materia, ciascuna composta da cinque membri:
  - 1<sup>^</sup> = Affari Generali; Personale; Decentramento; Contenzioso
  - 2<sup>^</sup> = Regolamenti ed Ordinamento Istituzionale dell'Ente; Verifica e Controllo dell'Attuazione del Programma; Trasparenza dell'Azione Amministrativa
  - 3<sup>^</sup> = Programmazione e Bilancio; Finanze e Tributi; Patrimonio; Problemi della Casa
  - 4<sup>^</sup> = Lavori Pubblici; Mobilità Urbana; Riqualificazione Urbana; Pianificazione Strategica
  - 5<sup>^</sup> = Urbanistica; Governo del Territorio;
  - 6<sup>^</sup> = Igiene e Sanità; Tutela e Difesa dell'Ambiente;
  - 7<sup>^</sup> = Sviluppo economico; Annona; Coordinamento di Attività produttive e commerciali; Politiche Comunitarie
  - 8<sup>^</sup> = Istruzione; Cultura e Beni culturali; Politiche Giovanili; Sport; Servizi sociali; Assistenza; Turismo.
- II. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può modificare il numero e l'articolazione delle competenze delle Commissioni di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, specifica ed individua gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.
- III. Il Consiglio può, altresì, costituire apposita Commissione di Controllo, affidandone la presidenza ad un Consigliere di minoranza.
- IV. Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, proprie sottocommissioni per l'esame di particolari argomenti.

## **Articolo 3**

### *Composizione delle Commissioni permanenti*

- I. Ogni Consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione Consiliare permanente per materia.
- II. Con la deliberazione di cui al comma II dell'articolo 2 il Consiglio Comunale fissa il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari permanenti in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni, e con criterio proporzionale, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi rappresentati in Consiglio. Il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza non deve essere in alcun modo alterato.

## **Articolo 4**

### *Costituzione delle Commissioni*

- I. Ciascun gruppo, entro dieci giorni dall'insediamento procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Generale.
- II. Il Consiglio Comunale procede con votazione palese alla costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione dei componenti della Giunta.

III. Nel caso previsto dal comma II dell'articolo 2, il termine per la designazione di cui al precedente comma I decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione, e la seduta di cui al precedente comma II è quella immediatamente successiva alla data di adozione della medesima deliberazione.

#### **Articolo 5**

##### *Criteria di costituzione*

- I. I Consiglieri sono assegnati alle Commissioni permanenti sulla base delle designazioni dei gruppi, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- II. L'assegnazione in Commissione dei Consiglieri appartenenti a gruppi inferiori al numero dei componenti delle Commissioni avviene in modo da rispettare il criterio di cui al comma II dell'articolo 3.

#### **Articolo 6**

##### *Sostituzione dei Consiglieri nelle Commissioni*

- I. Il Consigliere deceduto, nominato dal Sindaco Assessore o decaduto per altre cause previste dalla legge è sostituito nella Commissione dal Consigliere del suo gruppo che subentra al suo posto.
- II. In caso di dimissioni o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante.
- III. I gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.
- IV. Il Consiglio Comunale procede alle sostituzioni nella prima seduta utile a seguito di comunicazione da parte del Presidente.

#### **Articolo 7**

##### *Sostituzioni temporanee*

- I. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può, con il consenso del Capogruppo, trasferire le sue facoltà ad altro componente del gruppo o al Capogruppo stesso in singole sedute.
- II. Il Consigliere a cui è affidata la supplenza nelle funzioni di Consigliere nel caso di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 gennaio 1992, n.16, sostituisce, per tutta la durata della supplenza, il Consigliere sospeso anche nella Commissione Consiliare cui questi apparteneva. Qualora il Consigliere sospeso ricopriva la carica di Presidente di Commissione, tali funzioni restano temporaneamente assegnate, salvo diversa unanime determinazione della Commissione, al Vice Presidente.

#### **Articolo 8**

##### *Partecipazione alle Commissioni*

- I. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari a titolo consultivo e senza diritto di voto. Analoghi poteri ed analoghe facoltà sono attribuiti al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari.
- II. È obbligatoria la partecipazione dell'Assessore nelle sedute in cui vengono trattati gli argomenti di cui sono proponenti ed in quelle per le quali vi è apposita richiesta in tal senso da parte delle Commissioni.

#### **Articolo 9**

##### *Partecipazione alle altre Commissioni*

- I. I Consiglieri possono partecipare anche ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, esercitando tutti i diritti dei componenti delle Commissioni tranne quello di voto.

#### **Articolo 10**

##### *Rinnovo delle Commissioni*

- I. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ma vengono rinnovate quando lo richieda la maggioranza di due terzi del Consiglio Comunale.

- II. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

### **Articolo 11**

#### *Insediamiento*

- I. Entro quindici giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
- a) - l'insediamento della Commissione;
  - b) - la nomina del Presidente;
  - c) - la nomina del Vice Presidente.
- II. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Vice Presidente, senza diritto di voto, fino alla nomina del Presidente della Commissione che entra immediatamente in carica.

### **Articolo 12**

#### *Elezione del Presidente e del Vice Presidente*

- I. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.
- II. Le nomine si effettuano con voto segreto.
- III. Sono eletti Presidente e Vice Presidente coloro che in votazioni separate riportano la maggioranza assoluta di voti.
- IV. Se nelle prime due votazioni nessun componente ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due componenti che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.
- V. Con il consenso di tutti i presenti, le nomine possono essere effettuate con voto palese.

### **Articolo 13**

#### *Sfiducia al Presidente ed al Vice Presidente*

- I. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione possono essere sfiduciati con mozione motivata individuale sottoscritta da almeno i tre quinti della Commissione e votata dai quattro quinti della Commissione stessa.
- II. La mozione di sfiducia viene presentata al Segretario Generale, che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo dell'Ente, e deve essere posta in discussione non oltre i venti giorni successivi alla sua presentazione.

### **Articolo 14**

#### *Presidente*

- I. Il Presidente convoca e presiede la Commissione; assicura il buon andamento dei lavori; dirama l'ordine del giorno; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e proclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento.
- II. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.
- III. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Comunale sui pareri della Commissione stessa.

### **Articolo 15**

#### *Convocazione*

- I. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto almeno tre giorni prima della seduta.
- II. In caso di particolare ed indifferibile urgenza la Commissione può essere convocata "ad horas"; di norma, anche nell'urgenza, va osservato un intervallo di almeno 24 ore dalla convocazione.

- III. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo pretorio nel giorno precedente la convocazione e contiene l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).
- IV. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo) per determinazione autonoma, o su richiesta scritta, depositata presso la segreteria della Commissione:
- a) del Presidente del Consiglio;
  - b) del Sindaco;
  - c) di un terzo dei componenti la Commissione;
  - d) dell'Assessore competente per materia;
  - e) di un quinto dei Consiglieri Comunali.
- V. Nei casi suindicati, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato dal Presidente o dal Vice Presidente - in caso di impedimento del primo - entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
- VI. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato ai Capigruppo, al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.
- VII. Dal momento dell'invio dalla convocazione devono essere depositati presso la Segreteria della Commissione i fascicoli relativi agli argomenti in discussione. Ciascun componente della Commissione e Capogruppo può prenderne visione.

### **Articolo 16**

#### *Riunioni*

- I. Le Commissioni di norma non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale.
- II. Le Commissioni si riuniscono ordinariamente almeno due volte al mese.
- III. In caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti. Ove siano assenti il Presidente ed il Vice Presidente presiede la Commissione il Consigliere più anziano di età.

### **Articolo 17**

#### *Pubblicità delle sedute*

- I. Ai sensi dell'articolo 38 del T.U.E.L., così come recepito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute sono pubbliche e si tengono in idonei locali del Comune.
- II. Tuttavia, qualora le discussioni comportano apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, la Commissione, a maggioranza assoluta, può deliberare di non ammettere il pubblico.

### **Articolo 18**

#### *Validità delle sedute*

- I. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.
- II. Trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta, se non si raggiunge il quorum di cui al precedente comma I, la seduta va dichiarata deserta.
- III. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
- IV. I voti sono espressi in modo palese.
- V. Gli astenuti si calcolano ai fini del numero legale, ma non si calcolano quali votanti. Chi si allontana prima della votazione è considerato assente.

### **Articolo 19**

#### *Segretario e Verbali*

- I. Per ciascuna Commissione l'Amministrazione garantisce la presenza di un dipendente comunale, di categoria non inferiore alla C, che, preposto a tale servizio con determina del Segretario Generale, svolgerà funzioni di assistenza.

- II. Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione. Il segretario è vincolato al segreto d'ufficio.
- III. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- IV. Il Segretario Comunale o suo delegato ha diritto di partecipare alle sedute senza diritto di voto.
- V. Le proposte all'esame delle Commissioni, che dovranno formare oggetto di deliberazione, devono riportare i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L.; quelle che comportano spese devono essere munite anche di parere contabile.
- VI. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.

#### **Articolo 20**

##### *Proposte di deliberazione*

- I. L'iniziativa delle deliberazioni spetta alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Assessori ed ai Consiglieri.
- II. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario Generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
- III. Le proposte di deliberazione del Sindaco, dei singoli Assessori e dei Consiglieri sono fatte pervenire al Presidente del Consiglio a cura dei proponenti.
- IV. Il Presidente del Consiglio trattiene presso il suo Ufficio le proposte relative agli argomenti di cui all'articolo 22. Per le altre proposte provvede ai sensi del comma II del successivo articolo 21.

#### **Articolo 21**

##### *Assegnazione degli argomenti*

- I. Il Presidente del Consiglio coordina, d'intesa con i Presidenti, il lavoro delle Commissioni Consiliari, anche ai fini della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
- II. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole Commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare e gli argomenti sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente regolamento. Contemporaneamente alla comunicazione fatta ai singoli Presidenti di Commissione, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione anche ai Capigruppo consiliari. Congiuntamente all'assegnazione il Presidente fissa anche il termine in conformità del disposto di cui al successivo articolo 26.
- III. Se la Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Consiglio per le decisioni da adottare.
- IV. Nel caso in cui nessuna o più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Consiglio ne decide l'assegnazione, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
- V. Il Presidente del Consiglio invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti da enti o da terzi e che attengono alle materie di loro competenza.
- VI. La Conferenza dei Capigruppo ha facoltà di chiedere chiarimenti al Presidente del Consiglio e di richiedere anche il trasferimento od un ulteriore esame ad altra Commissione. In caso di divergenza di opinioni tra Presidente del Consiglio e Capigruppo decide il Consiglio Comunale.
- VII. Le Commissioni possono esercitare il diritto di iniziativa, in via autonoma sulle materie di propria competenza.
- VIII. Il Presidente del Consiglio per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi si avvale di un dipendente comunale preposto a tale servizio dal Segretario Generale, anche con funzioni di coordinamento dei segretari delle singole Commissioni.

#### **Articolo 22**

##### *Argomenti non soggetti ad esame delle Commissioni*

- I. Non sono soggetti ad esame preliminare delle Commissioni :
  - a) gli atti di sindacato ispettivo;
  - b) le nomine e le designazioni di competenza consiliare;
  - c) i pareri di qualunque natura;
  - d) i mutui da assumere in attuazione di precedenti determinazioni consiliari;

- e) le surrogazioni di Consiglieri Comunali e le dichiarazioni di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri;
  - f) le mozioni di sfiducia e le richieste di revoca nei confronti di amministratori;
  - g) gli indirizzi generali di governo;
  - h) gli atti di indirizzo sui quali il Sindaco chiede che venga svolto dibattito consiliare;
  - i) i provvedimenti in dipendenza di inadempimento degli obblighi di cui al Regolamento per la Pubblicità delle situazioni patrimoniali dei Consiglieri;
  - j) tutti gli altri argomenti già esaminati dal Consiglio Comunale.
- II. Si prescinde dall'esame preliminare delle Commissioni in tutti gli altri casi in cui, per la natura dell'atto o per l'urgenza, l'attività delle Commissioni avrebbe effetti dilatori.
- III. Nei casi di cui al precedente comma II il Presidente del Consiglio, prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, sente la Conferenza dei Capigruppo.

### **Articolo 23**

#### *Riunioni congiunte*

- I. Un argomento può essere assegnato a più Commissioni riunite congiuntamente. Le Commissioni riunite sono, di regola, presiedute dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni interessate, che è assistito dal segretario della stessa Commissione. Le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal Presidente che segue per anzianità quello al quale sono attribuite le funzioni di Presidente.

### **Articolo 24**

#### *Poteri delle Commissioni*

- I. Le Commissioni Consiliari, per il tramite del Presidente, propongono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di problemi riguardanti le materie di loro competenza con le proprie proposte. Il Presidente vi provvede previa partecipazione al Sindaco, il quale potrà formulare una proposta dell'Amministrazione in merito.
- II. Le Commissioni, nella loro attività di collaborazione con il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo, possono adottare, sulle materie di propria competenza, risoluzioni e votare ordini del giorno.
- III. Le Commissioni hanno la facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali della cui collaborazione si avvalgono.
- IV. Le Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di chiedere l'esibizione di atti e documenti per i quali non può essere opposto il segreto di ufficio e di ottenere dati, notizie, informazioni ed audizioni di persone.

### **Articolo 25**

#### *Relazioni di esperti e dei dirigenti comunali*

- I. Il Presidente, su richiesta della Commissione, può richiedere al Sindaco che, su materie particolari e di notevole complessità, specialisti ed esperti nella materia stessa, designati dalla Giunta nell'ambito di una tema indicata dalla Commissione, facciano tenere apposite relazioni e/o intervengano a sedute della Commissione stessa.
- II. Potrà altresì, previo assenso del Sindaco e del Segretario Generale, richiedere l'intervento dei dirigenti, dei titolari degli uffici comunali e dei responsabili dei servizi non facenti parte del personale della cui collaborazione normalmente si avvalgono per fornire relazioni, chiarimenti ed elementi di approfondimento sull'argomento in discussione.
- III. È obbligatoria la partecipazione dei Responsabili dei Servizi che hanno espresso o sono tenuti ad esprimere sull'argomento in discussione i pareri tecnici e contabili.
- IV. Sugli argomenti posti all'ordine del giorno possono presentare memorie scritte il/i cittadino/i direttamente interessato/i, previa richiesta scritta da presentare alla segreteria della Commissione almeno ventiquattro ore prima delle sedute.

## **Articolo 26**

### *Termini*

- I. Quando il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore competente per materia richiedono il parere delle Commissioni sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, è assegnato un termine di almeno sette giorni prima della data di inizio della sessione consiliare nel corso della quale è prevista la loro trattazione.
- II. Nei casi di motivata urgenza, la proposta può essere trasmessa dalla Giunta per il tramite del Presidente del Consiglio alla Commissione competente senza l'osservanza del termine previsto.
- III. Il parere di cui al precedente comma II e per tutti i casi motivatamente dichiarati urgenti dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, deve essere espresso in un termine non superiore a quarantotto ore.
- IV. Il termine massimo può essere prorogato quando l'importanza e la complessità dell'argomento lo richieda o quando il Presidente della Commissione ne faccia richiesta, ai sensi della lettera c) del comma II del successivo articolo 27.
- V. Decorsi i termini fissati – ordinari, urgenti o prorogati -, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, anche se sprovvista del parere della Commissione.

## **Articolo 27**

### *Commissioni in sede referente*

- I. Alle Commissioni in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento o di atto amministrativo generale oppure di esaminare una o più proposte di deliberazione presentate in Consiglio, elaborando un testo unificato.
- II. L'esame delle proposte di deliberazione consiliare in sede referente si chiude con una votazione che può avere ad oggetto:
  - a)– la proposta al Consiglio di archiviazione;
  - b)– l'approvazione di un testo da sottoporre al Consiglio;
  - c)– la richiesta al Consiglio di un esame ulteriore in Commissione.
- III. Il Presidente della Commissione, entro il termine prefissato, presenta al Presidente del Consiglio Comunale le conclusioni cui è pervenuta la Commissione. Nella ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, nelle conclusioni può essere indicato un relatore designato a riferire al Consiglio. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Presidente del Consiglio Comunale può fissare un ulteriore termine alla Commissione.

## **Articolo 28**

### *Commissione in sede redigente*

- I. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale oppure l'esame di una o più proposte di regolamento o di atto amministrativo, con discussione ed approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
- II. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale può invitare i Capigruppo ad esprimersi in merito ad opzioni generali orientamenti di massima cui i lavori della Commissione devono attenersi.
- III. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura l'invio a mezzo messi a tutti i Consiglieri, fissando un termine normalmente di dieci giorni per far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione.
- IV. L'esame in Commissione si chiude con la comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale del testo definitivo della proposta, corredato eventualmente dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.
- V. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri assegnati può proporre che si proceda alla discussione ed alla votazione dei singoli articoli. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Consiglio, su richiesta dei proponenti, vota anche gli emendamenti presentati.

### **Articolo 29**

#### *Commissione in sede consultiva*

- I. Il Presidente del Consiglio Comunale può chiedere alla Commissione permanente di esprimere pareri quando lo prevedano le leggi, lo Statuto o i regolamenti, oppure negli altri casi in cui lo ritenga opportuno.
- II. Se i termini di cui al precedente articolo 26 trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dandone notizia ai Capigruppo in sede di Conferenza.
- III. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
- IV. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto.
- V. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro sette giorni dalla data di assegnazione.

### **Articolo 30**

#### *Verbale da allegare alle proposte di deliberazione*

- I. Copia del verbale della Commissione è allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
- II. Il verbale fa parte del procedimento amministrativo e può essere corredato con relazione illustrativa, la quale può anche essere esposta oralmente, all'inizio della discussione consiliare, dal Presidente o dal relatore di maggioranza, unitamente al relatore di minoranza, che può rappresentare al Consiglio le ragioni dei Consiglieri che in Commissione abbiano eventualmente dissentito dal parere espresso.
- III. Copia del verbale con l'eventuale relazione deve essere presentata all'Ufficio Atti del Consiglio Comunale per essere unita nei termini previsti dal regolamento del Consiglio, agli atti consiliari messi a disposizione dei Consiglieri. Il segretario della Commissione è responsabile dei suddetti adempimenti, di cui sarà dato atto mediante apposizione di apposita stampigliatura, munita degli estremi del giorno e dell'ora.
- IV. Sulla relazione o sulle relazioni di maggioranza e di minoranza si apre la discussione, che si conclude con la replica dell'Amministrazione e con le conseguenti determinazioni consiliari.

### **Articolo 31**

#### *Doveri ed Indennità*

- I. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione, e le eventuali assenze dovranno essere motivatamente comunicate al Capogruppo.
- II. Ai Consiglieri è corrisposto il gettone di presenza ai sensi dell'articolo 82 del T.U.E.L., così come recepito all'articolo 6 del Regolamento del Consiglio Comunale, anche per la partecipazione a sedute andate deserte per mancanza del numero legale.
- III. La partecipazione, ai sensi del precedente articolo 9, alle sedute diverse da quelle di cui il Consigliere è componente non comporta l'attribuzione di alcun compenso.
- IV. Il gettone di presenza è corrisposto per ogni seduta, per non più di una seduta al giorno, e non è cumulabile nella stessa giornata con quella spettante per la partecipazione a sedute del Consiglio Comunale.

### **Articolo 32**

#### *Commissioni speciali*

- I. Il Consiglio Comunale, in casi eccezionali e straordinari, può costituire Commissioni speciali, sia per svolgere indagini conoscitive, che per sviluppare inchieste sull'attività amministrativa del Comune o su materie che comunque interessino l'Ente.



- II. Le Commissioni sono costituite con criterio proporzionale, secondo la composizione dei gruppi.
- III. La deliberazione costitutiva ne stabilisce il numero, i poteri, i criteri di composizione e le modalità di nomina, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- IV. Sono estese, per quanto attinenti, le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.

### **Articolo 33**

#### *Commissioni di indagine*

- I. Il Consiglio Comunale può costituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La relativa deliberazione istitutiva deve essere adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- II. La deliberazione istitutiva, oltre a fissarne gli scopi, contiene l'indicazione del termine entro cui essa deve riferire al Consiglio.
- III. La Commissione è composta da quindici membri.
- IV. Non sono ammissibili in Commissione eccezioni pregiudiziali sospensive comunque tese ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di svolgere l'attività deferita dal Consiglio.
- V. La Commissione ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da questa dipendenti.
- VI. Può, altresì, invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.
- VII. Può richiedere all'Amministrazione comunale informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.
- VIII. Nei confronti dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da questa dipendenti si avvale di poteri ispettivi.
- IX. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
- X. Ai lavori della Commissione d'indagine non possono presenziare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri non componenti ed altre persone se non per determinazione dei componenti della Commissione stessa.
- XI. Sono estese alle Commissioni di indagine, per quanto attinenti, le norme previste per le Commissioni permanenti.

### **Articolo 34**

#### *Funzioni di controllo*

- I. Ciascuna Commissione nelle materie di propria competenza esercita una funzione di controllo sull'attività amministrativa.
- II. Ogni membro di Commissione può avanzare richiesta motivata al Presidente affinché acquisisca gli atti e i documenti relativi a determinate materie.

### **Articolo 35**

#### *Integrazione del regolamento*

- I. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Articolo 36**

#### *Disposizioni finali*

- I. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, ed in quanto compatibili con lo Statuto, si applicano le norme del Regolamento delle Commissioni Consiliari approvato con atto consiliare n.50 del 30 aprile 1999.

### **Articolo 37**

#### *Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento*

- I. Il presente regolamento diviene esecutivo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del comma IV dell'articolo 108 dello Statuto del Comune.

**Articolo 38**

*Deposito e diffusione del regolamento*

- I. Copia del presente regolamento sarà depositata nell'Ufficio Atti del Consiglio Comunale a disposizione dei Consiglieri.
  - II. Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Segretario Generale a tutti i Consiglieri eletti, in occasione delle notifiche dell'elezione.
-